

SOCIETÀ BENEFIT, NEGLI STATUTI L'OGGETTO SOCIALE RADDOPPIA

Società benefit: un modello che punta a coniugare scopo di lucro e finalità di interesse generale. Questo è quello che emerge dallo Studio del Consiglio del Notariato (n. 121/2022) che, oltre a fornire un quadro dell'impatto di tale modello, rivolge l'attenzione sulle caratteristiche che dovranno contenere gli statuti delle realtà imprenditoriali che rivolgono lo sguardo sul tema della responsabilità sociale d'impresa. Oggi, infatti, sono più di 500, le società benefit (Sb) iscritte nel registro curato da Assobenefit e Blab che scelgono di coniugare lo scopo di lucro con quello di migliorare il contesto ambientale e sociale attraverso il perseguimento di una o più finalità di beneficio comune.

Introdotte nel nostro Paese nel 2016 (legge 208/2015) le società benefit, seppur in assenza di specifiche agevolazioni fiscali, si prefiggono come obiettivo quello di offrire agli imprenditori uno strumento ad hoc per valorizzare le proprie azioni avendo la possibilità, come riscontrato dallo Studio del Notariato, di adottare le differenti forme societarie di cui al libro V, titoli V e VI del Codice civile. Una scelta giustificata dal fatto che tra impresa e territorio esiste un indissolubile nesso di interdipendenza che deve consentire all'impresa di assumere la forma più confacente non solo all'attività svolta ma anche al contesto socio-ambientale nel quale si colloca. Per quanto attiene ai tratti peculiari che devono contraddistinguere le Sb, la normativa di riferimento sembra prevedere, quale mera facoltà, l'inserimento nella denominazione del termine «società benefit» o il suo acronimo. Su questo aspetto, lo Studio del Notariato evidenzia come la non obbligatorietà dell'indicazione nello Statuto di tale qualifica potrebbe sembrare in contrasto con la necessità di informare il mercato dell'impegno assunto dalla società per coniugare obiettivi profit, da un lato, e rispetto del contesto socio-ambientale dall'altro. Con la conseguenza che, come correttamente rilevato, l'inserimento nella denominazione della natura di società benefit, garantirebbe alle realtà che optino per tale soluzione maggiori benefici. Pensiamo, soltanto, alla possibilità di attrarre capitali sociali da parte di investitori istituzionali interessati alle aziende la cui attività produce un impatto sociale.

Sul fronte dell'oggetto sociale, invece, fermo restando il rispetto dei caratteri di determinatezza e specificità, occorrerà individuare due differenti tipologie di attività:

1. La prima legata alla specifica attività economica esercitata;
2. la seconda volta a individuare le esigenze sociali da tutelare.

Si tratta di una suddivisione dell'oggetto sociale quantomai opportuna orientata a evitare eventuali profili di responsabilità da parte degli amministratori e che prevede la possibilità di svolgere l'attività benefit in settori diversi da quelli indicati dall'oggetto principale. Un elemento interessante che emerge dallo Studio è legato alla genericità con cui l'attività benefit viene declinata a livello statutario. Aspetto che potrebbe produrre conseguenze in tema di recesso lasciando ampia possibilità per chi partecipa alla società di esercitare tale diritto. Per quanto concerne, invece, l'organo preposto alla vigilanza sulla Sb in mancanza di un'apposita disciplina il Notariato evidenzia la necessità di rinviare alle norme del Codice civile. Con la conseguenza che si renderà necessario che l'organo di controllo effettui i propri controlli contemperando le esigenze profit con quelle legate al perseguimento del beneficio comune. Occorrerà, quindi, che il modello della società benefit utilizzi uno standard di valutazione esterno in grado di misurare l'impatto generato dalle attività imprenditoriali rivolte al beneficio comune.

30 giugno 2023

Avv. Bruna Capparelli